

Franco Prina (*Università degli Studi di Torino*)

INTRODUZIONE. I CRIMINI DI IMPRESA TRA NEGAZIONE E RICONOSCIMENTO

I saggi raccolti in questo numero della rivista sono stati elaborati a partire dalle relazioni che i loro autori hanno tenuto nel corso di un seminario organizzato, nel settembre 2012, presso il Dipartimento Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino. Il seminario è stato realizzato nell'ambito delle attività che ogni anno propone il GERN (Groupe Européen de Recherches sur les Normativités)¹, cui il Dipartimento è associato. Si è trattato di uno degli *interlabos* che, quattro volte all'anno vedono un centro o dipartimento associato presentare agli appartenenti al gruppo, provenienti da diversi paesi, un tema su cui è in corso o si è conclusa un'attività di ricerca e analisi.

Il Dipartimento ha organizzato dunque un *interlabo* dal titolo "I crimini di impresa tra negazione e riconoscimento", proponendo, come si potrà leggere nei contributi che seguono, un insieme di risultati di ricerca o di riflessioni sulla criminalità di impresa, in particolare su quelle forme di violazione delle norme penali che provocano danni alla vita e alla salute di lavoratori e cittadini.

La sensibilità intorno al tema qui sviluppato non è nuova nel contesto torinese, sia per quanto riguarda gli interessi di ricerca e studio, sia – come testimoniano le vicende di cui parleremo – per l'attenzione presente nella città e in regione e nei suoi ambienti giudiziari.

Sotto il primo profilo, il tema dei crimini di impresa è stato oggetto dell'interesse di tre esponenti torinesi del gruppo di sociologia del diritto e della devianza: Amedeo Cottino, di cui ricordiamo il libro dall'emblematico titolo *Disonesto, ma non criminale*, pubblicato nel 2005; Odillo Vidoni Guidoni (il giovane collega prematuramente scomparso), che ai crimini dei colletti bianchi e ai processi di *decriminalizzazione* dei reati da essi commessi ha dedicato il lavoro *Come si diventa non devianti* (2000); infine Rosalba Altopiedi che da anni studia la vicenda dell'Eternit di Casale (cui si riferisce anche il saggio qui pubblicato), su cui ha scritto *Un caso di criminalità di impresa. L'Eternit di Casale Monferrato* (2011).

Al centro dei loro lavori l'approccio al crimine come costruzione sociale, i processi di criminalizzazione e decriminalizzazione come processi selettivi, con riferimento alla collocazione sociale e al potere degli autori dei reati, i rapporti tra diritto nei codici e diritto in azione, il ruolo (mutevole

¹ Per le notizie sul GERN si può consultare il sito <http://www.gern-cnrs.com/>.

nel tempo) della giustizia penale. Sullo sfondo, il concetto di *danno* e quello di *violenza*, come categorie che superano le definizioni giuridiche di reato e soprattutto che fanno guardare a quanti li determinano come a responsabili di essi, indipendentemente dalla loro capacità di sottrarsi alla definizione sociale di criminali e alle conseguenze penali del loro riconoscimento come tali. Ma fanno anche osservare con grande interesse alle modalità con cui i protagonisti di azioni produttrici di danni e di violenze si muovono sulla scena sociale, utilizzando strategie di neutralizzazione e negazione per impedire stigmatizzazione e conservare rispettabilità e posizioni di potere. Insieme, hanno saputo mettere a tema i modi attraverso cui si è andata costruendo socialmente anche la figura della vittima, in senso generale, e in modo specifico della vittima di crimini di impresa, in un difficile e lungo cammino di rivendicazione della necessità di pieno riconoscimento di sofferenze e diritti violati, meritevoli di essere sanzionati penalmente.

Un forte interesse per la tematica connota anche la città (e la regione): ne è testimonianza quanto, nel contesto sociale e istituzionale, si è prodotto in questi anni. Intanto due importanti e drammatici casi di crimini di impresa (Eternit e ThyssenKrupp), che hanno prodotto morti e malattie, hanno avuto un *trattamento giudiziario* giustamente al centro di molta attenzione pubblica per gli esiti importanti cui si è pervenuti. Casi in cui la mobilitazione delle vittime (come contro-strategia efficace di contrasto alla negazione di responsabilità da parte delle imprese) ha prodotto una forte consapevolezza collettiva dell'esigenza di riconoscimento dei danni prodotti e delle condizioni di sofferenza provocate, che si è coniugata con una particolare sensibilità – tradotta in modalità operative specifiche – da parte della magistratura inquirente, che è riuscita a portare a processo proprietari e massimi dirigenti delle imprese coinvolte e a sollecitare e ottenere sentenze di particolare rilevanza sul piano giurisprudenziale e sul piano della definizione, anche sociale, delle loro responsabilità.

Ecco dunque in sintesi le motivazioni del proporre il tema come oggetto di confronto in una dimensione anche internazionale e di sottoporre all'attenzione dei lettori della rivista quanto elaborato dopo quel confronto.

È noto che le tematiche qui affrontate sono state lungamente sviluppate da una molteplicità di autori e sono state oggetto di pregevoli sintesi ricostruttive del dibattito che le ha contraddistinte. L'argomento è oggetto, ormai, di una vasta letteratura (nella sociologia della devianza e nella criminologia, ma anche in studi di sociologia economica o delle organizzazioni), ha visto l'elaborazione di molteplici teorie esplicative ed è stato approfondito con innumerevoli ricerche empiriche. Una letteratura che non può qui essere ripresa. È sufficiente richiamare le pregevoli sintesi ricostruttive del dibattito (e le bibliografie relative) che compaiono, ad esempio, nei lavori

di Vincenzo Ruggiero (1996; 1999) e in quelli, già citati, di Amedeo Cottino (2005) e Rosalba Altopiedi (2011). Quest'ultimo, utile a ricordare come, a partire dall'ormai classico concetto di *crimini dei colletti bianchi* (su cui ancora recentemente, *cfr.* P. Green, 2008), si siano proposti sulla scena delle analisi sociologiche e criminologiche, i concetti e le categorie di *crimini commerciali, di impresa, del capitale, dei potenti, occupazionali* e quelli di devianza *di élite* o di devianza *organizzativa*, con poi ulteriori specificazioni in tipi diversi di comportamenti che ogni categoria può contenere (R. Altopiedi, 2011, 15-6).

Come nel caso del lavoro appena citato, il titolo del seminario e dunque anche il perimetro tematico entro cui si iscrive questo insieme di contributi, rimanda alla categoria dei "crimini di impresa" (*ivi*, 18), che sono connotati dal loro essere risultato di decisioni deliberate (sia nel senso di azioni che di omissioni, ossia di consapevole negligenza) assunte da soggetti che occupano posizioni nella struttura organizzativa tali da poterle assumere per garantire all'impresa vantaggi o guadagni. Sono cioè «il prodotto della struttura di una organizzazione, della sua cultura, delle sue assunzioni, del suo *modus operandi*». Crimini di impresa dunque, con la specificità di una attenzione limitata a una delle sottocategorie in cui questi si possono articolare, quella di *health and safety crime*, ossia «le violazioni alle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro» (*ivi*, 19), violazioni che possono riguardare quanti in quella impresa lavorano, ma anche (se si parla di salute e di danni che lo stesso produrre può provocare all'ambiente) quanti vivono nel contesto prossimo della stessa.

Nel quadro di questi limiti e confini del nostro interesse, i contributi che qui presentiamo hanno tentato di dare risposta ad alcuni rilevanti interrogativi. Che non riguardano tanto, è opportuno precisarlo in questa sede, le *cause* del prodursi di comportamenti criminosi. Le riflessioni sulle cause della criminalità di impresa e sulle caratteristiche degli autori di reati a tale contesto riconducibili, percorrono la sociologia della devianza, soprattutto statunitense (mentre in Europa prevalgono analisi di tipo giuridico), ma anche qui con alterni gradi di intensità (L. Solivetti, 1987). I riferimenti alle condizioni strutturali e organizzative, agli imperativi culturali, alla ricerca di *performances* a ogni costo, con la conseguenza del forte dimensionamento della rilevanza dei dettati normativi, si accompagnano alla rappresentazione degli autori di tali reati come fortemente integrati sotto il profilo sociale e *normalmente* sottomessi ai processi di apprendimento delle tecniche e delle motivazioni devianti. Ai quali peraltro, nelle differenti analisi condotte in paesi diversi, nulla oppone la sanzione penale (altamente improbabile e sostanzialmente mite), neppure accompagnata da sanzione sociale, dal momento che le persone che ne sono responsabili rivestono

una duplicità di ruolo (L. Solvetti, 1987, 71 ss.): quello certo – se la cosa si rivela – di autore di crimini, anche gravi, ma sempre anche di persona che è titolare di un ruolo in genere accompagnato da un alto prestigio, derivante dall'immagine di adattamento, anzi, incarnazione pienamente riuscita, ai valori dominanti.

Riflessioni e analisi che possono essere utilmente aggiornate, evocando lo scenario contemporaneo del mondo della produzione e dell'economia, in cui domina *l'élite manageriale* (A. Casiccia, 2004) e molte imprese sono riconducibili – per richiamare il titolo del libro di L. Gallino (2009) – alla categoria dell'*impresa irresponsabile*. Un'impresa che, seppure in gradi diversi, «suppone di non dover rispondere ad alcuna autorità pubblica e privata, né all'opinione pubblica, in merito alle conseguenze in campo economico, sociale e ambientale delle sue attività» (*ivi*, VII). Un'impresa peraltro largamente presente nell'economia dei paesi sviluppati, un vero e proprio modello, risultato di trasformazioni culturali, finanziarie, economiche, organizzative avvenute a partire dagli anni Novanta del secolo scorso. Che rappresenta una «caratteristica strutturale del capitalismo contemporaneo», del «capitalismo manageriale azionario», verso la quale le capacità di contrasto sul piano legislativo paiono limitate, dal momento che essa tende, per ragioni intrinseche, a operare in modo irresponsabile: «Gli interessi materiali e ideali dei dipendenti, delle comunità locali, dei fornitori, e lo stato dell'ambiente, sono usciti dal suo orizzonte decisionale» (*ivi*, 17, 129). Con conseguenze, sul lungo periodo, non sempre davvero capaci di massimizzare nemmeno il valore per gli azionisti, ma cui sembra impossibile porre rimedio.

In questo scenario, qui solamente evocato in quanto oggetto di innumerevoli e approfondite analisi, le domande cui questi saggi provano, se non a rispondere compiutamente, per lo meno a stimolare la riflessione, sono più limitate e puntuali. Cosa sta cambiando nel complesso rapporto tra crimini di impresa, loro percezione sociale, modalità di agire di chi ne è vittima, ruolo della giustizia penale? In quale grado continuano a imperare le false credenze (intrise di negazioni e giustificazioni) intorno alla natura di vera e propria criminalità di azioni (o omissioni volute scientemente) che provocano morte o danni gravi alle persone? Quali condizioni culturali sono (o possono essere) alla base di una reazione sociale (nell'opinione pubblica, nei mezzi di comunicazione, nelle vittime) che sollecita e sostiene una adeguata reazione istituzionale? È osservabile un cambiamento significativo nella cultura giuridica intorno alle questioni della vita e della salute sui luoghi di lavoro, come “beni” da tutelare anche attraverso l'esercizio dell'azione penale? Quali condizioni, anche organizzative, possono consentire di indagare adeguatamente questa tipologia di reati in modo da veder riconosciute, in

sede processuale, le responsabilità penali? Quali rischi sono connessi al ruolo di supplenza che viene ad assumere la giustizia penale quando si pone, di fatto, come unico fattore di prevenzione generale, puntando sulla deterrenza che può assicurare l'esemplarità delle condanne? E questo non rischia di lasciare in ombra altre responsabilità e di non far attivare altri strumenti, di natura politica, economica e organizzativa, che anche sappiano affrontare compiutamente la contraddizione (di cui il recente caso dell'ILVA di Taranto, su cui tanto si discute, è esempio illuminante) tra tutela della salute e difesa dei livelli di occupazione?

I contributi che presentiamo hanno approcci diversi alle questioni qui evocate, anche sotto il profilo delle discipline coinvolte. Lo sguardo storico, quello sociologico (articolato tra sociologia del crimine, sociologia del diritto, sociologia dei movimenti) e quello più strettamente giuridico si intrecciano.

In apertura – nel saggio di Bruno Ziglioli – si propone, con lo sguardo dello storico, una almeno parziale prospettiva diacronica, evocando il primo dei grandi casi di inquinamento provocati da responsabilità di una impresa (quello dell'ICMESA e del cosiddetto *disastro* di Seveso) e le sue conseguenze di tipo sanitario, sociale, culturale, politico e, in misura decisamente inferiore rispetto ai casi più recenti, penale². Ricorda l'autore che quanto successe a Seveso fu «avvertito immediatamente dall'opinione pubblica come un evento con precise responsabilità civili e penali (oltre che politiche) e non più considerato soltanto come un “disastro”, una catastrofe naturale (per esempio si pensi al caso della diga del Vajont del 1963, con le sue quasi duemila vittime) o come la manifestazione di un rischio connaturato alle esigenze del progresso». E tuttavia, mentre su altri piani il dibattito politico si infiammava (si pensi alla questione dell'aborto), sul piano penale i limiti della legislazione ambientale italiana e l'assenza – al momento dei fatti – di reati specifici come quello di *disastro ambientale*, condussero a sentenze giudiziarie piuttosto miti. Assoluzioni o condanne a pochi anni di reclusione per disastro colposo, lesioni colpose e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, poi ridotti in appello con sentenza confermata dalla Cassazione. I procedimenti civili «per il riconoscimento di un danno morale ed esistenziale, inizialmente intrapresi da alcune decine di cittadini, conobbero un iter ancora più lungo, complesso e contraddittorio». Con sentenze non univoche e definitiva prescrizione.

² Alla complessa vicenda l'autore ha dedicato un volume, con particolare attenzione al nesso tra *disastro*, sue conseguenze, culture politiche e amministrative, effetti sul quadro politico dell'epoca (la solidarietà nazionale) e sulle normative nazionali e comunitarie, come la cosiddetta “Direttiva Seveso” (B. Ziglioli, 2010).

La conclusione dell'autore, diversa da quelle dei fatti più recenti, è netta: «l'immediato riconoscimento del fatto come di un "crimine", o comunque come di un evento provocato dall'uomo, con precise responsabilità (e non di una catastrofe), non si è accompagnato in tempi brevi né a un avanzamento legislativo e giurisprudenziale, né a un netto e rapido avanzamento culturale da parte delle istituzioni, della politica, delle imprese, del sindacato». Lo dimostra il fatto che, sebbene le questioni aperte dall'incidente in materia di tutela ambientale e di prevenzione dei rischi industriali abbiano avuto risonanza internazionale e provocato interventi da parte della Comunità europea (l'emanazione, nel 1982, della cosiddetta "Direttiva Seveso" per la prevenzione dei rischi industriali), essa fu recepita in Italia sei anni dopo, «segno di quel ritardo culturale e politico che tardava – e in parte tarda ancora oggi – a essere colmato».

Il caso giudiziario dell'Eternit e il ruolo che in esso hanno ricoperto le associazioni delle vittime è al centro del contributo di Rosalba Altopiedi, come già detto profonda conoscitrice della vicenda, nel quale si ricostruisce il progressivo affermarsi, nel tempo, dell'identità di un movimento di vittime che solo con il passare degli anni sono giunte a definirsi tali e a riconoscersi come collettivo. La sua è «una lettura sociologicamente orientata degli avvenimenti che hanno contrassegnato i passaggi da una storia di successo imprenditoriale al più grande processo penale mai intentato contro i vertici di una multinazionale». Una storia in cui riveste un ruolo di primo piano «la mobilitazione locale, di estensione e intensità crescenti, una mobilitazione che è stata in grado di contrastare una definizione della realtà data per scontata». Un'esperienza, si rileva, unica nel panorama italiano e anche internazionale, tanto che ha suscitato molta attenzione e molte analoghe mobilitazioni in altri paesi. Un'esperienza di attivismo e resistenza da parte di un gruppo di ex lavoratori, familiari e cittadini direttamente o indirettamente vittime di questa storia, che da istanza di pochi si è trasformata in una forte e convinta voce, «segnando il passaggio da un'esperienza di dolore personale a una richiesta collettiva di "giustizia e verità". È un'istanza corale che vede le "vittime" e la loro capacità di costruire il comportamento altrui come criminale al centro della scena». Un'esperienza che ha avuto esito positivo di riconoscimento dei diritti meritevoli di tutela e – per quanto possibile – di risarcimento perché capace di costruire legami solidi: non unicamente tra le persone del movimento, ma anche «con gli altri attori significativi a livello locale: la comunità scientifica, i rappresentanti delle istituzioni locali, i media... in vista del raggiungimento di un comune obiettivo: "riconoscere" la natura violenta dei comportamenti agiti dai responsabili».

Si conferma, nell'analisi svolta, quanto scrive C. Rinaldi (2011, 16) nella *Introduzione* all'edizione italiana dei saggi di Glaser e Strauss (1971), ossia

che «le vittime (...) per ottenere questo *status* devono essere riconosciute da una serie di pubblici diversi». Ma soprattutto il fatto che:

Le configurazioni identitarie implicate nei passaggi di *status* si evolvono all'interno di contesti organizzativi, arene sociali, all'interno dei quali i soggetti ricostruiscono e rifondano i loro percorsi biografici, pongono in essere strategie e tattiche: l'evolversi dell'identità non è considerato come un processo lineare, bensì come una serie di *alter-azioni*, ciascuna delle quali produce nuove configurazioni identitarie, in una serie di punti di svolta (*turning points*) e di *epifanie* all'incrocio tra l'interazione dei soggetti con le limitazioni strutturali e l'interpretazione che gli stessi soggetti forniscono di tali contingenze (C. Rinaldi, 2011, 16).

Il movimento delle vittime dell'amianto si costituisce attraverso questi punti di svolta e queste epifanie, giungendo a rivendicare e ottenere una considerazione finalmente adeguata – da parte della giustizia penale – del danno patito da un'intera comunità locale. Cosa resa possibile da una interazione significativa, poiché esso “incontra”, sollecita e sostiene l'ufficio giudiziario della pubblica accusa, specializzatosi – come sostengono Blengino e Torrente – sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Ufficio che istruisce il processo ottenendo un esito di condanna rilevante per gli accusati, ma che soprattutto restituisce l'immagine degli stessi come responsabili di crimini gravi, in quanto aventi piena consapevolezza di quanto accadeva e delle conseguenze di scelte omissive o attive perduranti per anni.

Tuttavia, avverte in conclusione Altopiedi, nel processo di costruzione della vittimizzazione emergono spesso criticità che possono minarne gli esiti. Che riguardano il contesto allargato e che rappresentano ostacoli di volta in volta da sormontare. In questo può giocare un ruolo – come sarà ribadito anche da altri contributi – la ricerca sociologica: «Analisi che si pongano l'obiettivo di ricostruire i meccanismi sociali che hanno favorito la mobilitazione e l'emergere di istanze di giustizia in questo specifico settore possono perciò rappresentare utili strumenti per favorire la crescita di consapevolezza non solo delle vittime, potenziali e non, ma della comunità tutta».

Nello stesso contesto giudiziario matura l'altro importante esito processuale, analizzato puntualmente – in un discorso più propriamente giuridico – da Cosimo Maggiore: quello che riguarda la vicenda ThyssenKrupp (che, ricordiamo, ha visto la morte di 7 operai in un rogo avvenuto nella notte tra 5 e 6 dicembre del 2007), con l'affermazione – assolutamente innovativa per il nostro sistema – di una responsabilità di omicidio a titolo di *dolo eventuale* accolta dalla Corte di Assise in primo grado di giudizio, a carico dei proprietari e massimi dirigenti dell'azienda. Le motivazioni della Corte costituiscono

un punto di riferimento importante per l'approccio che abbiamo posto al centro del nostro argomentare. Ovvero la possibilità di veder riconosciuto, anche sotto il profilo tecnico-giuridico, il carattere "criminale" di scelte consapevoli – in questo caso, soprattutto omissioni – tese a privilegiare interessi economici a scapito della tutela della sicurezza. Così accogliendo la reazione di una opinione pubblica fortemente scossa dalla vicenda che – soprattutto nelle espressioni dei parenti delle vittime – ha contribuito a mettere da parte i soliti richiami a fatalità o a semplice negligenza, per affermare che essa è esito della sottomissione consapevole alle leggi del profitto.

La ricostruzione puntuale della vicenda giudiziaria (nel suo primo grado) è accompagnata da interessanti riflessioni sul dibattito che essa ha innestato tra interpreti e operatori del diritto, non trovando unanimi consensi «in relazione alle possibili ricadute pratiche dell'estensione della nozione di dolo eventuale al settore degli incidenti sul lavoro, caratterizzato quasi totalmente per la presenza di reati colposi, costruiti sul paradigma della violazione di regole cautelari». In questo richiamo alle posizioni dei critici, si intrecciano due interessanti piani di riflessione.

Il primo piano tocca la questione della razionalità e dell'interesse di chi ha responsabilità di gestione di aziende, perché richiamare una ipotesi di *dolo* parrebbe sottendere – dicono alcuni – l'idea di qualcuno che agisce nella consapevolezza (pur attenuata, come indicato dalla specificazione di dolo *eventuale*) «di recare danno ai lavoratori e accettando il rischio del suo verificarsi, con il fine prioritario del perseguimento degli obiettivi aziendali». Secondo questa impostazione non è pensabile una condotta volutamente dannosa per i dipendenti perché «l'interesse economico ed espansivo dell'azienda può essere efficacemente perseguito quanto più i lavoratori sono tutelati e posti in condizione di espletare l'attività con continuità e senza danni e/o pericoli alla propria incolumità e ancor più alla propria vita. La condotta opposta apparirebbe sintomo di una strategia aziendale dissennata e votata, nel tempo, alla rovina dell'azienda anziché al suo sviluppo». Non può non tornare in mente, a questo proposito, quanto sopra richiamato circa il modello di impresa ampiamente diffusa in questo periodo, quella che L. Galino (2009) – come abbiamo già detto – ha definito *irresponsabile*: impresa che proprio nell'apparente indifferenza per misure di tutela dei lavoratori e per le conseguenze del proprio agire nel contesto in cui è – provvisoriamente – radicata fonda il profitto massimo per azionisti e manager. Un'impresa come «entità amorale» (J. Bakan, 2008, 19). A maggior ragione in un contesto che fa della mobilità e della trans-nazionalità (e della relativa invisibilità reciproca degli attori in campo, ovvero dei responsabili della criminalità di impresa e delle loro vittime), la cifra di molte realtà contemporanee (V. Ruggiero, 2006).

Il secondo piano di riflessione attiene al significato che la risposta penale può assumere in questo campo. Cosimo Maggiore ricorda che diverse riserve critiche in ordine alla qualifica di dolo eventuale sono relative alla paventata possibilità di un suo utilizzo estensivo da parte di giudici intenzionati a infliggere sanzioni gravi, che cioè «simili pronunce possano innescare un'irrefrenabile corsa all'affermazione del dolo eventuale in casi, come la materia antinfortunistica o la circolazione stradale, in cui paiono forti le istanze sociali di una risposta sanzionatoria più incisiva e capace di esaltare l'efficacia deterrente della norma, in un'ottica di prevenzione generale». In sintesi, la preoccupazione che la «elasticità concettuale» del dolo eventuale venga a essere «piegata a necessità politico-criminali». È facile pensare a quanto tali preoccupazioni emergano – e forse giustamente – in questi casi, mentre tanto ascolto hanno istanze sociali che riguardano la cosiddetta microcriminalità o i reati compiuti da stranieri, in nome della sicurezza “urbana” (su cui tanto si è scritto anche sulle pagine di questa rivista e su cui recentemente tornano ampiamente A. Ceretti, R. Cornelli, 2013). Certo – ricorda Maggiore – la consapevolezza da parte della giurisprudenza di una risposta sanzionatoria spesso troppo sproporzionata per difetto rispetto alla gravità di determinati fatti e del fatto che il qualificarli in termini dolosi avrebbe un valore stigmatizzante tutt'altro che irrilevante, dovrebbe condurre a una riforma di carattere legislativo dell'intera materia: «E questo sia per le diverse pronunce sulla stessa vicenda nei diversi gradi di giudizio, sia perché un panorama giurisprudenziale incerto non risponde alle esigenze di tutela di beni primari, spesso subordinati a interessi economici e di potere».

I due casi analizzati, per la loro rilevanza giuridica (anche se relativamente al primo grado di giudizio, e dunque non assumibili come consolidato orientamento giurisprudenziale, neppure nel contesto in cui sono maturati)³, ma ancor più per la percezione sociale che hanno suscitato, attraverso la rilevanza mediatica data al punto di vista delle vittime e alle stesse sentenze, sono – come già detto – espressione di un impegno di uffici giudiziari che hanno connotazioni particolari. Nel loro saggio Cecilia Blengino e Giovanni Torrente ricordano che, sebbene la storia del nostro paese sia costellata di *disastri industriali* con gravissime conseguenze, in termini di malattie e morti

³ Nel giudizio di appello per il caso Eternit, la Corte ha confermato la condanna per *disastro doloso* di uno dei due proprietari dell'impresa, l'imprenditore elvetico Stephan Schmidheiny, rimasto l'unico imputato dopo la morte del barone belga Louis De Cartier, addirittura aumentando da sedici a diciotto anni la condanna. Nel secondo grado di giudizio per il caso Thyssen, la Corte d'Assise di Appello ha invece derubricato il reato da omicidio volontario con *dolo eventuale* a omicidio colposo con *colpa cosciente*. La pena per l'ex amministratore delegato è stata ridotta da sedici anni e mezzo a dieci anni. Anche per gli altri imputati le pene sono state ridotte.

di lavoratori e semplici cittadini, il loro verificarsi non ha quasi mai prodotto «dal punto di vista giudiziario analoghi riconoscimenti formali di responsabilità». È dunque chiaro l'interesse per la domanda relativa alle condizioni che hanno reso possibili esiti diversi. Ed è su questo aspetto che insistono gli autori attraverso un approccio che si muove sul piano dell'analisi organizzativa e approfondisce l'interpretazione, data a Torino, della *cultura manageriale*, oggetto negli ultimi anni di orientamenti che si volevano generalizzati per una migliore e più efficiente organizzazione degli Uffici giudiziari, ma che è stata implementata nei vari contesti locali in modo non uniforme. Ricordano gli autori che nei tempi più recenti la «tendenza a un generale ampliamento dell'area del penalmente rilevante si accompagna all'affermarsi della questione dell'efficienza del sistema penale e della riduzione dei tempi della giustizia tra i principali obiettivi degli interventi in materia di organizzazione giudiziaria» come possibile rimedio all'esigenza di conciliare il principio dell'obbligatorietà (art. 112 Cost.) con quello di ragionevole durata dell'azione giudiziaria (art. 111 Cost.).

Ma questo processo, ossia l'ingresso dell'ideologia *managerialista* all'interno delle organizzazioni che operano nell'ambito della giustizia penale, non è senza conseguenze e criticità relativamente ai nuovi criteri di *accountability* della giustizia e delle decisioni giudiziarie, al rapporto tra *decisione efficiente* e *giusta decisione*, al rischio di una progressiva limitazione della discrezionalità professionale, alla gestione del flusso delle notizie di reato nella fase propedeutica all'esercizio dell'azione penale, che possono indurre a esiti molto diversi, da luogo a luogo, quanto rilevanza accordata a questioni e fenomeni considerati più o meno meritevoli di attenzione.

Quest'ultimo aspetto risulta evidente nella comparazione tra Torino e Bari, come due modelli lontani (definiti *efficientista* l'uno, *fatalista* l'altro) di interpretazione e applicazione di quell'orientamento. Modelli che certo risentono e sono condizionati da situazioni oggettivamente differenti (per i fenomeni da fronteggiare, ma che sono anche espressione delle diverse connotazioni, in termini di aspettative, domande, attenzioni della cosiddetta *cultura giuridica esterna* nei due territori. E questo risulta del tutto evidente nel caso dei crimini di impresa. Se infatti partiamo dalla consapevolezza che si tratta di comportamenti fortemente *de-costruiti* dal punto di vista penalistico per la complessità delle indagini e per la posizione sociale degli indagati, la conclusione cui sembrano pervenire gli autori è che decisiva è la dimensione dell'approccio che può, a certe condizioni, maturare a livello locale. Diversamente che altrove, nel caso specifico torinese, la cultura efficientista che ha caratterizzato nel tempo l'ufficio della procura può essere considerata il presupposto dal quale si sono mosse le pratiche del gruppo "Sicurezza sul lavoro". Gli esiti dei processi commentati da Altopiedi e Maggiore sono

strettamente correlati alle «risorse organizzative investite e nelle strategie gestionali adottate dalla procura di Torino nella fase delle indagini preliminari». Con il contesto torinese fortemente sensibile al tema sicurezza sul lavoro che vede prodursi una sorta di rafforzamento circolare tra azione di indagine (spesso mediaticamente esaltata), efficienza percepita per immediatezza di azione preventiva e/o per esiti in sede processuale (in uno scenario istituzionale in genere vissuto come altamente inefficiente), nuove sollecitazioni verso l'ufficio giudiziario (e la figura carismatica che lo dirige) che ne rafforzano l'autorevolezza.

Il che può suscitare un interrogativo di fondo, e cioè quali siano i fattori che, in molte situazioni, impediscono un analogo impegno in questo ambito. E, insieme, se alcune pratiche di azione del contesto torinese possano essere riprodotte e implementate a livello nazionale.

La tematica delle vittime ritorna nell'ultimo saggio di Susanna Vezzadini in una prospettiva più ampia, come questione che interpella la sociologia quando analizza i processi di costruzione e de-costruzione delle stesse vittime, quando svela le ambivalenze nei discorsi pubblici che le hanno come oggetto, quando denuncia le strumentalizzazioni dell'enfasi che, in tempi recenti, ne ha caratterizzato il loro comparire nel contesto del discorso politico e delle contese relative. Si evidenzia come la condizione di vittima contenga in sé una sorta di duplicità, di infelice ambivalenza: «non di rado proprio la vittima di ingiustizie, abusi o reati, pur essendo riconosciuta, in toto o parzialmente, quale soggetto che versa in stato di sofferenza, corre il rischio di divenire oggetto di manipolazioni e strumentalizzazioni, ad esempio ad opera dei media, di politici interessati, di persone prive di scrupoli, finanche dei propri familiari. Il che determina, paradossalmente, nuove forme di disconoscimento e di negazione, oltre a ulteriori processi di vittimizzazione posti in essere dalla società o dalle istituzioni deputate proprio a tutelare la persona garantendo il ripristino dei diritti violati».

Elementi che si manifestano sempre, ma che si differenziano a seconda che si parli delle vittime più visibili e tematizzate, quelle della criminalità comune, o di quelle più indefinite e difficili da rappresentare, quelle appunto dei crimini di impresa. Vittime, secondo l'autrice, più esposte a processi di disumanizzazione, al sospetto di non piena buona fede, allo stigma di chi diventa responsabile di conseguenze generali negative (si pensi al contrasto tra difesa dei posti di lavoro e difesa della salute e dell'ambiente, in cui i diritti rivendicati confliggono e le responsabilità sono spesso ribaltate su chi difende uno o l'altro dei due beni). Ne è esempio, come ricorda nelle conclusioni l'autrice, il modo in cui è stata commentata da molti media la reazione indignata e di forte protesta dei parenti dei sette operai morti alla ThyssenKrupp al termine

della lettura della sentenza di appello che ha ridotto le pene comminate in primo grado ai vertici aziendali. Commenti che sono andati dal semplice stupore alla denuncia di grave mancanza nei confronti delle istituzioni e dei suoi rappresentanti, giungendo fino a parlare di oltraggio alla Corte, dal momento che la legge era stata applicata puntualmente e dunque i parenti delle vittime avrebbero dovuto «essere contenti». Una reazione definita dunque per lo più come *inaccettabile*. Cosa che, riproponendo il confine di ammissibilità e correttezza delle reazioni delle vittime, «pare emblematica circa lo sguardo che la collettività, nelle sue componenti informali e istituzionali, ancora oggi può rivolgere all'offeso».

Muoversi criticamente su questo terreno con gli strumenti della ricerca e della riflessione sociologica diventa, quindi, un orizzonte di impegno per una sociologia non solo *della* vittima, ma anche *per* la vittima.

Un discorso che ci porta alle considerazioni che, in occasione del convegno da cui trae origine questo fascicolo, propose Amedeo Cottino sotto il titolo «Tra i criminali e le loro vittime: il ruolo dei terzi»⁴. Ora, anche gli studiosi (come i sociologi o i giuristi) possono rivestire, anzi rivestono, in questi discorsi, un ruolo di *Terzi* e dunque possono avere le responsabilità che Cottino (2012, 55-6) evoca, partendo dalla considerazione che il «gioco di ruoli», su quella che chiama *scena del crimine*, non è un gioco che vede solamente il confronto tra i due protagonisti più visibili (il *Criminale* – o l'*Esecutore* – e la *Vittima*), ma implica ruoli e responsabilità anche di altri, dei *Terzi*. Certamente, nelle vicende evocate che riguardano casi di crimini di impresa, abbiamo visto – e si leggerà nei saggi a seguire – quanto possa fare la differenza un modo di porsi della giustizia penale che interpreti il proprio ruolo (per definizione terzo) senza la storica subalternità alle ragioni e agli interessi delle parti più dotate di potere. Ma la stessa giustizia – anche quando è capace di qualificare come reati e sanzionare la violenza e i danni inferti da uno più Esecutori – dal momento che l'approccio del diritto penale è per sua natura *individualizzante*, tende non soltanto e inevitabilmente a produrre colpevoli ma anche a creare *falsi innocenti*: gli spettatori, chi sa e non denuncia, molte volte noi tutti.

Il panorama evocato – nei casi di cui trattiamo qui – coinvolge un insieme articolato di possibili Terzi: gli intellettuali, i media, i politici, gli amministratori, le associazioni di imprenditori, i sindacati, il sistema finanziario, l'opinione pubblica, la maggioranza dei cittadini. Come dimostrano esempi storici noti e vicende di cronaca quotidiana, i Terzi assumono di frequente atteggiamenti che alimentano il soccombere del debole rispetto al forte, a maggior ragione

⁴ Amedeo Cottino riferì in quella occasione, considerazioni e analisi che aveva da poco pubblicato (nel 2012). Si spiega in questo modo l'assenza di un suo contributo qui e si rimanda a quella pubblicazione.

quando, come in questi casi, vittime e responsabili di danni nei loro confronti sono connotati da un evidente squilibrio di potere. Così il ruolo del Terzo, che potrebbe rivelarsi cruciale, è spesso il ruolo di chi «si volta dall'altra parte» e così facendo – come si dice comunemente – si pone oggettivamente dalla parte del più forte. Non considerare questo ruolo significa anzi ignorare che la responsabilità può essere ancora maggiore e quasi diretta, sia nel prodursi e perpetuarsi dei danni che nel far sì che i diritti delle vittime siano negati:

il fatto di non tenere conto del ruolo che i Terzi possono svolgere, significa sminuire, o addirittura ignorare, l'importanza che i loro atteggiamenti, le loro azioni o omissioni possono assumere nei confronti della Scena del Crimine. In ultima istanza, dipende anche da loro, i Terzi, e quindi da noi, se la Scena scompare o se, invece, si alimenta e si riproduce; se la mano dell'Esecutore viene fermata o se, al contrario, l'orrore continua; se alle Vittime si riconosce il diritto di essere tali, o se invece tale riconoscimento viene negato (*ivi*, 56).

Anche nel discorso che ci interessa in questa sede, valgono le categorie evocate da Cottino nel delineare differenti modalità di porsi di fronte alla violenza perpetrata da qualcuno su altri: il *servo*, il *pavido*, l'*indifferente*, il *cieco*. E valgono (anche per i terzi e non solo per i criminali) i richiami all'esistenza – nei pensieri e nelle parole di quelli che l'autore chiama *falsi innocenti* – di molteplici forme di negazione, di nascondimento dei fatti, di normalizzazione delle situazioni osservate, così come di attenzione e difesa dei cosiddetti *interessi superiori*, con la nota conseguenza di porre in termini di vero e proprio ricatto l'alternativa tra beni ugualmente meritevoli di essere tutelati, come la salute e il mantenimento dell'occupazione.

Uscire da questa situazione, è possibile? Sì, risponde Cottino (*ivi*, 69), se il *Terzo*, nella veste di *Consapevole*, adotta quelle che chiama «tre controstrategie»: rendere visibile ciò che è stato tenuto nascosto, svelare la natura autenticamente violenta di tanti eventi non qualificati come tali, mettere in campo (in particolare da parte degli intellettuali) competenze specifiche in modo da denunciare la natura ideologica di molte ragioni addotte per giustificare e/o legittimare la violenza.

Certo, resta la domanda di fondo: quanto l'impegno della magistratura e le stesse condanne penali, la mobilitazione di lavoratori, di movimenti delle vittime, di tanti cittadini e intellettuali consapevoli produce sul piano degli effetti concreti, ma soprattutto in termini preventivi, ovvero di induzione a cambiamenti strutturali rispetto al paradigma dominante che quei danni e quella violenza hanno provocato? Quanto alla risposta penale ed alle condizioni di efficacia o inefficacia di diverse specifiche sanzioni il dibattito è più che mai – e fortunatamente – aperto (*cfr.*, ad esempio, le considerazioni di L. Eusebi, 2012).

Da parte sua, L. Gallino (2009, 136) risponde in maniera nettamente negativa:

molti atti compiuti dai manager finiti sotto inchiesta da parte della magistratura, perché quegli atti erano considerati illeciti, rappresentano a ben vedere soltanto un passo un poco più deviante, un moderato eccesso rispetto ai comportamenti che il paradigma della creazione di valore porta a reputare non soltanto necessari, ma tali da meritare di essere lautamente premiati.

Ne consegue che «la soluzione va cercata non tanto in maggiori regole e pene per reprimere la devianza dei manager, per quanto queste possano giovare, ma piuttosto in una ridefinizione radicale del concetto di normalità» (*ivi*), in particolare con riferimento al rapporto tra produzione, ambiente e profitti. Ridefinizione che appare, a molti, orizzonte ineludibile.

Riferimenti bibliografici

- ALTOPIEDI Rosalba (2011), *Un caso di criminalità di impresa: l'Eternit di Casale Monferrato*, L'Harmattan Italia, Torino.
- BAKAN Joel (2008), *Impresa e morale*, Bollati Boringhieri, Torino.
- CASICCIA Alessandro (2004), *Il trionfo dell'Élite manageriale. Oligarchia e democrazia nelle imprese*, Bollati Boringhieri, Torino.
- CERETTI Adolfo, CORNELLI Roberto (2013), *Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica*, Feltrinelli, Milano.
- COTTINO Amedeo (2005), *Disonesto ma non criminale. La giustizia e i privilegi dei potenti*, Carocci, Roma.
- COTTINO Amedeo (2012), *Chi punire?*, in "Antigone", VII, 2, pp. 54-70.
- EUSEBI Luciano (2012), *La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale*, in "Antigone", VII, 2, pp. 35-53.
- GALLINO Luciano (2009), *L'impresa irresponsabile*, Einaudi, Torino.
- GREEN Stuart P. (2008), *I crimini dei colletti bianchi. Mentire e rubare tra diritto e morale*, Università Bocconi Editore, Milano.
- RINALDI Cyrus (2011 [1971, trad. it.]), *Introduzione* a GLASER Barney G., STRAUSS Anselm L., *Passaggi di status*, Armando editore, Roma.
- RUGGIERO Vincenzo (1996), *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, Bollati Boringhieri, Torino.
- RUGGIERO Vincenzo (1999), *Delitti dei deboli e dei potenti. Esercizi di anticriminologia*, Bollati Boringhieri, Torino.
- RUGGIERO Vincenzo (2006), *Criminalità dei potenti. Appunti per un'analisi anti-criminologica*, in "Studi sulla questione criminale", I, 1, pp. 115-33.
- SOLIVETTI Luigi M. (1987), *La criminalità di impresa: alcuni commenti sul problema delle cause*, in "Sociologia del diritto", 1, pp. 41-77.
- ZIGLIOLI Bruno (2010), *La mina vagante. Il disastro di Seveso e la solidarietà nazionale*, Franco Angeli, Milano.